

CONVENZIONE QUADRO TRA CRS4 E RaCIS

Il CRS4 – Centro Ricerche e Sviluppo Studi Superiori in Sardegna – Società a socio unico interamente partecipata dall’Agenzia Regionale Sardegna Ricerche, con sede legale in Pula, Località Piscina Manna – Edificio I; rappresentata dall’Amministratore Unico (d’ora innanzi denominato “CRS4”),

e

il RaCIS-Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, codice fiscale 97103490583, con sede in Roma, Viale di Tor di Quinto 119, rappresentato dal Comandante (d’ora innanzi denominato RaCIS)

di seguito identificate collettivamente come le “Parti”.

Premesso che:

- Il RaCIS è la struttura istituzionalmente preposta a soddisfare le richieste di indagini tecnico-scientifiche di Polizia Giudiziaria dei Reparti dell’Arma dei Carabinieri, della Magistratura e delle altre Forze di Polizia;
- CRS4 è un centro di ricerche interdisciplinare costituito per volontà della Regione Autonoma della Sardegna nel 1990;
- CRS4 è un organismo di diritto pubblico e rientra nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato;
- CRS4 ha come compito istituzionale la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione, con l’obiettivo di aiutare la Sardegna a dar vita e far crescere un tessuto di imprese hi-tech essenziali per il suo sviluppo economico e culturale. La *mission* del Centro è studiare, sviluppare e applicare soluzioni innovative attraverso un approccio multidisciplinare, avvalendosi di competenze e conoscenze altamente specializzate, anche stipulando accordi con il mondo imprenditoriale per sviluppare prodotti, processi e servizi ad alto contenuto tecnologico che rispondono alle esigenze del mercato e della collettività;
- le Parti sono interessate a promuovere i rapporti di collaborazione scientifica e formativa inerente alle Scienze Forensi al fine di promuovere la ricerca scientifica e la divulgazione di conoscenze specialistiche e di individuare possibili sinergie di risorse umane e strumentali;
- le Parti riconoscono la loro complementarità e in particolare la sinergia delle competenze nei campi della genetica e dell’Intelligenza Artificiale (IA) e della tecnologia 3D;
- le Parti intendono dar vita ad una collaborazione incentrata sulla realizzazione e sullo sviluppo di attività e progetti di ricerca di rilievo nazionale e internazionale;
- con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti intendono definire le modalità di cooperazione utili ad assicurare il perseguimento dei loro obiettivi.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1
Finalità della convenzione

1. Mediante la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione, nel quale le attività di ricerca di CRS4 e RaCIS possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento ai seguenti settori:
 - Sequenziamento di Nuova Generazione (NGS) e analisi Bioinformatica;
 - Impiego dell'IA nelle Scienze Forensi;
 - Ricostruzione 3D e visualizzazione di dati.

Ulteriori ambiti di collaborazione potranno essere individuati previo accordo tra le Parti.

Articolo 2
Oggetto della convenzione

1. Le Parti individueranno i progetti e le attività di collaborazione che potrebbero essere svolti nell'ambito della presente Convenzione.
2. Dopo aver individuato i progetti che potrebbero essere oggetto di collaborazione, le Parti definiranno, con appositi accordi, che in ogni caso richiameranno e rispetteranno la presente Convenzione, le modalità di svolgimento delle attività relative alla collaborazione scientifica. Tali attività potranno, in particolare, riguardare:
 - la collaborazione scientifica nei settori di cui all'art. 1, mediante lo svolgimento di studi e ricerche congiunte su progetti specifici e/o mediante la partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali;
 - scambio di pubblicazioni e materiale scientifico relativi alle Scienze Forensi.
 - scambio di esperti per attività scientifiche e formazione, focalizzate su temi che verranno di volta in volta individuati.
3. Le Parti definiranno anche eventuali attività di promozione del loro rapporto e della ricerca scientifica oggetto della presente Convenzione.
4. Le Parti si impegnano, altresì, se compatibile con la propria attività istituzionale, a rendere temporaneamente disponibili, presso le rispettive strutture, spazi di laboratorio e/o ufficio idonei ed attrezzati per l'attività di collaborazione di cui alla presente Convenzione, nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 3.
5. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le spese e gli oneri di qualsiasi natura e a qualsivoglia titolo sostenuti rimarranno a carico di chi li ha sopportati, senza che nessuna abbia nulla da pretendere dall'altra, salvo sia diversamente disposto dagli accordi stipulati.

Articolo 3 **Impegno di reciprocità**

1. Le Parti si impegnano, compatibilmente con le prioritarie attività istituzionali in corso e la supervisione dei rispettivi Responsabili della presente Convenzione, a consentire, alle persone impegnate nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività di ricerca, nonché quanto altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini della presente convenzione e dei successivi accordi attuativi.
2. L'accesso e l'utilizzo delle strutture dovrà comunque avvenire in linea con i regolamenti interni adottati da ciascuna Parte e secondo i criteri di diligenza e buona fede, nonché di riservatezza, come meglio precisato nel successivo art. 9.
3. Il Responsabile della Convenzione di ciascuna Parte deve assicurare e garantire che il personale impegnato nelle attività in oggetto sia specializzato ed in grado di utilizzare le strutture, attrezzature e gli strumenti messi a sua disposizione.

Articolo 4 **Responsabili della convenzione**

1. CRS4 indica quale proprio referente e responsabile della presente Convenzione l'Amministratore unico.
2. Il RaCIS indica quale proprio referente e responsabile della presente Convenzione il Comandante del Reparto Investigazioni di Cagliari.
3. I Responsabili avranno funzioni di coordinamento, indirizzo e gestione dei diversi progetti e delle attività relative alla Convenzione: sarà inoltre loro compito monitorare regolarmente il lavoro di ricerca oggetto della Convenzione. Le Parti potranno individuare altri referenti, che parteciperanno alle attività di collaborazione di cui alla presente Convenzione, con l'obiettivo di monitorare e sviluppare progetti ed attività specificamente individuate.

Articolo 5 **Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche**

1. Tutti i dati, di qualsiasi forma e natura, che siano di proprietà di una delle Parti precedentemente al rapporto di collaborazione disciplinato dalla presente Convenzione oppure a seguito di questo, sono e rimarranno di esclusiva proprietà di quella Parte.
2. I dati e le attività degli studi e delle ricerche oggetto della collaborazione e/o condivisione tra le Parti non riguarderanno dati personali, indagini di P.G. e reperti giudiziari.
3. Tutti i diritti di proprietà intellettuale, incluso il *know how*, che siano di proprietà, o che siano stati dati in licenza d'uso ad una delle Parti, precedentemente al rapporto di collaborazione disciplinato dalla presente Convenzione oppure a seguito di questo, sono e rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che li ha sviluppati e/o ottenuto licenza d'uso.
4. I risultati delle attività che ciascuna delle parti realizzerà in esecuzione del presente accordo resteranno di proprietà esclusiva della Parte che li ha realizzati e, pertanto, potranno essere dalla stessa liberamente utilizzati, pubblicizzati e sfruttati economicamente.
5. Eventuali diritti di proprietà industriale ed intellettuale, nonché i diritti di accesso e sfruttamento relativi ai risultati, anche brevettabili, sviluppati in comune tra le Parti saranno di proprietà congiunta, secondo quote stabilite in base all'apporto fornito, da quantificarsi con apposito accordo contenente la ripartizione e le condizioni di esercizio di tale comproprietà. Nel caso in cui non sia possibile misurare i contributi intellettuali, o nel caso di mancato accordo tra le Parti interessate, le

- quote si presumono uguali.
6. Il CRS4 avrà diritto di pubblicare i risultati stessi nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte, fermo restando che le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati, ove brevettabili.
 7. Resta espressamente inteso che i risultati della collaborazione possono avere larga diffusione esclusivamente previa intesa fra le Parti.

Articolo 6 **Copertura assicurativa**

1. Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria conoscenza, ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.
3. Per le finalità di cui all'art. 2, chiunque, non appartenente all'Amministrazione della Difesa, acceda in luoghi militari in esecuzione della presente convenzione, si impegna a sottoscrivere una liberatoria che sollevi l'Arma dei Carabinieri da eventuali danni subiti in occasione delle attività ivi svolte.

Articolo 7 **Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e tutela ambientale**

1. È responsabilità del datore di lavoro mandante acquisire dal datore di lavoro ospitante le informazioni necessarie per l'informativa di preaccesso (*misure di sicurezza, prevenzione e protezione in vigore, gestione delle emergenze*) che dovrà svolgere nei confronti del proprio personale inviato presso le sedi della parte ospitante o di soggetti terzi nonché fornire i DPI che, sulla base della valutazione dei rischi, si rendesse necessario adottare.
2. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro mandante che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti.
3. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzioni delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del citato decreto, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
4. Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Articolo 8

Comunicazione e uso dei marchi

1. Le parti si impegnano ciascuno a utilizzare il marchio o il logo delle altre Parti, o ad associare il logo o il marchio delle altre Parti ai propri, esclusivamente nei termini e per le finalità stabilite dal presente accordo. A tal fine le Parti si doteranno reciprocamente dei marchi e dei loghi da utilizzare secondo quanto concordato.
2. Le parti si danno espressamente atto che ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo al marchio o al logo di ciascuna di essa resterà di esclusiva proprietà della stessa Parte.
3. In particolare, e senza limitare quanto precede, l'eventuale apposizione del marchio o del logo di una Parte non attribuisce all'altra alcun diritto o pretesa sugli stessi.
4. Le Parti non avranno diritto di utilizzare reciprocamente detti marchi se non con riferimento all'attività svolta in esecuzione del presente accordo e non potranno in alcun modo farne uso per scopi diversi. A tal fine, nell'ambito dell'attuazione del presente accordo, ogni Parte si impegna a sottoporre ogni progetto di utilizzo del proprio marchio al preventivo assenso dell'altra.
5. Le Parti si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del marchio, ferma restando la piena autonomia e discrezionalità dell'altra parte nell'adozione di ogni misura che riterrà opportuna ai fini di quanto sopra.

Articolo 9

Riservatezza

1. Le Parti assicurano la piena riservatezza delle informazioni, dei dati e della documentazione scambiati nello svolgimento delle attività in oggetto e assicurano, inoltre, che gli stessi verranno impiegati ed utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità della presente Convenzione. Il presente obbligo di riservatezza resterà in vigore anche successivamente alla cessazione della presente Convenzione, e sino a quando tali informazioni, dati o documenti diventino di pubblico dominio.
2. Resta pertanto espressamente inteso che le informazioni, i dati, i risultati, in qualsiasi forma o supporto siano resi, che le Parti si scambino durante l'esecuzione della presente Convenzione saranno da ritenersi riservati e non divulgabili a terzi per alcun motivo, salvo espresso consenso dell'altra parte, per obbligo di legge o per provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria.
3. Il presente impegno di riservatezza si estende a tutti i dipendenti, ausiliari e/o collaboratori delle Parti e a qualunque altro soggetto dalle stesse incaricato che necessiti di conoscere una o più delle Informazioni Confidenziali per l'esecuzione della presente Convenzione. A tale riguardo, ciascuna Parte garantisce all'altra il rispetto da parte di tali soggetti dell'impegno di riservatezza di cui al presente articolo.
4. Ai fini del presente articolo, per Informazioni Confidenziali si intendono:
 - (a) tutte le informazioni - inclusi atti, documenti, notizie, contratti, proposte contrattuali e dati di qualsiasi natura - relative alle Parti, al loro gruppo societario di appartenenza che vengano comunicate ad una Parte, verbalmente o per iscritto, da soci, amministratori, dipendenti, intermediari o consulenti dell'altra nell'ambito dell'esecuzione della presente convenzione e/o del Progetto, ovvero acquisite da una Parte a seguito di visite presso gli uffici o stabilimenti dell'altra;
 - (b) la corrispondenza, le analisi, le valutazioni, gli elaborati, e altri documenti, di qualsiasi natura, preparati da una delle Parti o dai suoi amministratori, dipendenti, intermediari o consulenti, che contengano le (o derivino dalle) informazioni di cui al paragrafo (a) precedente;
 - (c) tutte le informazioni tecniche e commerciali ed il know-how forniti da ciascuna di esse (o da

terzi per conto di una singola Parte) durante l'esecuzione della presente convenzione, ivi compresi, solo a titolo esemplificativo, il Progetto, i dati, le formule, i progetti, le strategie, le invenzioni (anche in fase di studio), e quant'altro comunicato in forza dell'esecuzione della presente convenzione o in dipendenza di questa.

5. Le Parti si impegnano, inoltre, a porre in essere ogni attività e/o azione volta ad impedire che dette informazioni possano in qualche modo essere acquisite dai terzi, riconoscendo la piena proprietà ed esclusiva disponibilità della parte che le rilascerà, anche per quanto attiene a tutti i profili di proprietà intellettuale ad esse relativi.
6. Per le finalità di cui all'art. 2, chiunque, non appartenente all'Amministrazione della Difesa, acceda in luoghi militari, si impegna a sottoscrivere un formale impegno a mantenere l'obbligo di riserbo circa le informazioni militari apprese in ragione della presenza nei citati luoghi.

Articolo 10

Durata della convenzione, procedura di rinnovo e facoltà di recesso

1. La presente Convenzione ha durata di 3 anni, a decorrere dalla data di stipula, e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto.
2. Le Parti potranno recedere dalla presente Convenzione con comunicazione mediante posta elettronica certificata o con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 6 mesi. Salvo che le parti convengano diversamente, la cessazione per qualsiasi causa della presente Convenzione o l'eventuale esercizio del diritto di recesso non produrrà effetti su eventuali rapporti attuativi in essere al momento della stessa, che resteranno regolati dai relativi atti.

Articolo 11

Trattamento dei dati personali

1. Qualsiasi trattamento di dati personali che si renda necessario per attuare le attività e adempiere agli obblighi connessi con l'esecuzione della presente Convenzione sarà eseguito dalle Parti come autonomi titolari del trattamento, allineando, fin dalla progettazione, tutte le relative operazioni ai principi di protezione dei dati personali sanciti dall'art. 5 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) e dall'art. 3 del D. Lgs. N. 51/2018, qualora il trattamento sia svolto per finalità di polizia.
2. I Titolari del trattamento si identificano rispettivamente nell'Arma dei Carabinieri con sede a Roma e nel CRS4 come individuato nella presente Convenzione.

Art. 12

Obbligo di osservanza del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo e del Codice Etico

1. Il CRS4 e il Ra.C.I.S. dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento della presente Convenzione, dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione della presente Convenzione.
2. Il RaCIS, dichiarando altresì di conoscere e di accettare il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo del CRS4, si impegna a rispettare i contenuti e le prescrizioni previsti in tale documento.

Articolo 13
Disposizioni Finali

1. È espressamente convenuto tra le Parti che i termini e le condizioni della presente Convenzione potranno essere modificati solo previo accordo sottoscritto da entrambe le Parti.
2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti relativamente al presente contratto, le stesse indicano quale foro esclusivo competente a giudicare il Foro di Cagliari.

Roma, li 1° aprile 2025

CRS4
Prof. Ing. Giacomo Cao

Ra.C.I.S.
Gen. B. Iacopo Mannucci Benincasa